



TESTO UNICO VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

Art. 330-bis

Comunicazioni relative agli studenti

Articolo abrogato dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Abrogato dal 1 gennaio 2004 · versione 41

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
Estremi	Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Parte	II — Ordinamento scolastico
Titolo	VII — Norme comuni
Capo	VII — Norme particolari in materia di programmi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-vigenti-in-materia-di-istruzione-relative-alle-scuole-di/art-330-bis-comunicazioni-relative-agli-studenti>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it